

A seguito della emanazione di nuova normativa sulla riforma della giustizia si devono apportare le modifiche relative alle diciture riguardanti la informativa sul “RICORSO” riportata sui testi degli avvisi di accertamento.

Legge n. 130 del 31/08/2022 – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

In vigore dal 16/9/2022

Articolo 1– Disposizioni in materia di processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «**commissione tributaria provinciale**», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

Articolo 4 – Disposizioni in materia di processo tributario

1. Al decreto legislativo **31 dicembre 1992, n. 546**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «**commissione tributaria provinciale**», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «**corte di giustizia tributaria di primo grado**», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

Pertanto la corretta informativa dovrà essere la seguente:

“RICORSO

*Avverso il presente atto può essere proposto ricorso, **entro 60 (sessanta) giorni** (salvo periodo di sospensione feriale 1/8 - 31/8, Legge 742/69, art. 1 e s.m.e.i.) dalla data di notifica dell’avviso medesimo, alla **CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI***

*IL RICORSO deve essere presentato a questo Ufficio del Comune di **mediante notifica a mezzo PEC**, ai sensi del D. Lgs. 546/92 art. 16-bis co. 3 e 3-bis; in alternativa, per i soggetti non obbligati, in carta legale, a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. mediante spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento ed in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione, ovvero mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascerà ricevuta sulla copia. (art. 16 cc.2-3-5, art. 20 del D. Lgs 546/92).*

***Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila)**, calcolato ai sensi dell’art.12, co.2 del D. Lgs. 546/92, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data della notifica (data di ricezione del ricorso), entro il quale deve essere conclusa la procedura. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (art. 17 bis, co.2, D. Lgs.546/92).*

*Se non interviene la definizione positiva del reclamo/mediazione, **dalla scadenza del termine dei 90 (novanta) giorni**, il ricorrente, **entro 30 (trenta) giorni**, a pena d'inammissibilità, deve costituirsi in giudizio presso la Segreteria della **Corte di giustizia** adita, mediante deposito o trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato come sopra ovvero copia del ricorso spedito per posta o consegnato, con ricevuta di spedizione o di deposito. Unitamente al*

ricorso, il ricorrente deve depositare il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e i documenti che produce, in originale e fotocopia, secondo le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 546/92 e s.m.i. Per le comunicazioni, notificazioni e depositi telematici si deve fare riferimento alle modalità di cui agli artt. 16 bis e 25bis del D. Lgs 546/92 e s.m.i.;

Per le controversie riguardanti contestazioni d'importo fino a € 3.000,00 (tremila) i ricorsi possono essere proposti direttamente dalle parti interessate che nei procedimenti relativi possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per le controversie riguardanti importi superiori a € 3.000,00 (tremila) le parti devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. (art. 12, D. Lgs. 546/92).

Per quanto diversamente e non espressamente riportato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/92 e s.m.i.”